# DI ERACLEA .lo Generale .lo N.0026578/2021 del 03/12/202:

# **COMUNE DI ERACLEA**

(Città Metropolitana di Venezia)

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



Regolamento approvato con D.C.C. n. 72 del 25.11.2021

Pubblicato all'Alba Pretorio Online dol 03.12.2021 al 18.12.2021

Esecutivo in olata 19.12.2021

# **SOMMARIO**

Copertina	1
Titolo I - Disposizioni generali e Definizioni	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	4
Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale	4
Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale	
Art. 4 - Definizioni	4
Titolo II - Norme generali per gli ambiti rurali	7
Capo I – Proprietà	7
Art. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui	7
Art. 6 - Attività agricole ed esercizio venatorio	
Art. 7 - Spigolature, rastrellature, raspollature	
Capo II – Tutela dell'ambiente e della tranquillità altrui	9
Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti	9
Art. 9 – Manutenzione di fossati e canali	
Art. 10 - Accesso con mezzi non idonei.	
Art. 11 – Accensione di fuochi	
Art. 12 - Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi	
Art. 13 - Limitazioni nelle colture	
Art. 14 - Irrigazione	
Art. 15 – Apertura di pozzi	
Art. 16 - Animali al pascolo	
Art. 17 - Percorrenza di strade pubbliche con bestiame	
Art. 18 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	
Art. 19 — Animali di terzi sorpresi nei propri fondi Art. 20 - Apiari e alveari	
Capo III - Normale pratica agricola	
Art. 21 - Normale pratica agricola	
Capo IV – Costruzioni rurali	
•	
Art. 22 - Case rurali	
Art. 23 - Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche	
Art. 24 – Nuovi recinii per gii animati ai attevamento	14
Titolo III - Tutela delle strade e regime delle acque	15
Capo I - Viabilità rurale	15
Art. 25 - Utilizzo della viabilità rurale	15
Art. 26 - Obblighi dei frontisti	
Art. 27 - Diritto di passaggio	
Art. 28 - Occupazione delle strade	
Art. 29 - Lavorazioni agricole ai bordi delle strade	
Art. 30 - Pulizia delle strade pubbliche o di uso pubblico	
Art. 31 - Accessi e diramazioni	17
Art. 32 - Passerelle e ponticelli per accesso a fondi privati	
Art. 33 - Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico	17
Capo II - Fossi e canali di proprietà privata e pubblica	18
Art. 34 - Libero deflusso delle acque	18
Art. 35 - Chiusura dì fossi e canali	
Art. 36 - Tombinatura di fossi e canali	
Art. 37 - Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi o canali	20
Art. 38 - Scarico nei fossi	21

21
21 23
24
24 24 25
25
25 25 27

# In allegato: Codice di buona pratica agricolo

# Titolo I - Disposizioni generali e Definizioni

# Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale negli ambiti del territorio comunale aventi destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
- 2. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e in tutti i terreni incolti indifferentemente dalla loro ubicazione nel territorio.

# Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni che vengono espletate per garantire, negli ambiti del territorio comunale individuati al precedente articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

# Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale

- 1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze della Polizia Locale, nonché dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza presenti nel territorio della Repubblica Italiana.
- 2. Il Servizio di polizia rurale, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento è coadiuvato dall'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Eraclea e può essere svolto da dipendenti comunali addetti a tale attività nell'ambito delle rispettive competenze.
- 3. L'amministrazione comunale potrà promuovere la formazione di associazioni e gruppi con funzione consultiva e per la prevenzione delle infrazioni mediante informazione.

# Art. 4 - Definizioni

- 1. Rispetto alle definizioni di seguito riportate sono comunque fatte salve le definizioni date dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme sovraordinate al presente Regolamento.
  - Fondo: appezzamento di terreno destinato o meno alla coltivazione.
  - Fondo intercluso: fondo non avente proprio accesso diretto alla pubblica via.
  - Diritto di passaggio: facoltà di transitare attraverso fondi o vie di proprietà altrui.
  - Scolina: scavo continuo nel suolo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o
    tra le proprietà private, avente larghezza variabile non superiore a 2,0 m.
  - Fosso: scavo continuo nel suolo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o
    tra le proprietà, avente larghezza variabile usualmente compresa tra 2,0 m. e 5,00 m.
  - Canale: scavo continuo nel suolo per permettere il deflusso delle acque, che a tal fine raccorda più fossi o capifosso, avente larghezza generalmente superiore a 5,00 m;

- l'esercizio e la manutenzione sono di competenza dei proprietari aventi obbligo.
- Canale di bonifica: corso d'acqua demaniale avente larghezza variabile, in consegna al Consorzio di Bonifica che svolge operazioni di vigilanza e manutenzione.
- Capofosso: fosso principale che raccoglie le acque di scolo dei campi recapitate mediante fossi e fossati per riversarle in un canale collettore esterno e/o in un canale di bonifica.
- Perimetro o bacino di bonificazione: area servita dalle opere del Consorzio di Bonifica.
- Tombinamento: sostituzione di tratti di fossi o canali a cielo aperto con tombini.
- Miglioramenti fondiari: opere eseguite su un fondo per modificarne le sistemazioni idraulico-agrarie (omogeneità delle quote, pendenze, scoline, ...) e altri investimenti fissi (opere irrigue, frutteti,...).
- Residui colturali: ciò che resta della coltura dopo la raccolta.
- Agrofarmaci: sostanze utilizzate per difendere le colture da avversità biotiche.
- Letame:
  - o materiale organico prodotto nelle concimaie, costituito dalla fermentazione di deiezioni di bestiame allevato su lettiera o allo stato brado;
  - o frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame zootecnico.
- Pollina: materiale organico costituito da deiezioni prodotte da animali volatili allevati su lettiera o in batteria.
- Compost: risultato della decomposizione e dell'umificazione di un misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame, liquame, rifiuti del giardinaggio, ecc.) da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari. Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell'aratura.
- Costruzioni rurali: fabbricati destinati alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa l'abitazione degli agricoltori e dei dipendenti.
- Serre fisse: le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate prevalentemente, secondo le disposizioni vigenti, alla protezione e copertura delle colture, la cui realizzazione deve sottostare alla normativa edilizio-urbanista vigente.
- Tunnel e serre mobili: strutture funzionali all'attività agricola, che non richiedono opere edilizie vere e proprie e atto abilitativo edilizio (salvo l'autorizzazione ambientale ove prescritto).
- Bosco (art. 14 della L.R. 52/1978 e s.m.i.): tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. I terreni privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali o per intervento dell'uomo, compreso l'incendio, conservano la classificazione a bosco.
  - Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate, con impianto di origine artificiale reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie. I boschi, come sopra definiti, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
- Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la

- sopra estesa definizione di "Bosco", ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq..
- Viabilità rurale: l'insieme delle strade comunali extra-urbane, vicinali e interpoderali nel Comune di Eraclea.
- Strada vicinale: strada locale aperta al pubblico transito, non iscritta nelle categorie delle strade statali, regionali, provinciali e comunali. La strada vicinale, se di proprietà di soggetti privati, è gravata da un diritto reale pubblico di uso del quale è necessario un titolo costitutivo o l'utilizzazione protrattasi per il periodo necessario all'usucapione del diritto. L'uso pubblico deriva dalla necessità di uso non limitata ai soli frontisti o proprietari per esigenze di circolazione o per raggiungere edifici o luoghi o altre vie di interesse collettivo. I frontisti o i proprietari non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'avere o meno contribuito alle spese di realizzazione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza.
- Strada interpoderale: si intende una strada rurale che conduce ad una pluralità di poderi o edifici privati nonché quella utile a raggiungere le coltivazioni. Si tratta di strada privata non aperta al pubblico transito, la cui manutenzione spetta ai proprietari o conduttori dei poderi che vi affacciano.
- Argine: opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire alle acque di straripare.
- Capezzagna: Ciascuna delle due strisce di terreno (detta anche *capitagna*, *cavedagna*) sulle testate opposte di un campo rettangolare, su cui l'aratro, giunto al termine di un solco, inverte la marcia per tracciare il solco successivo.

# Titolo II - Norme generali per gli ambiti rurali

# Capo I – Proprietà

# Art. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

- 1. E' vietato entrare nei fondi altrui senza autorizzazione del proprietario o conduttore. Può comunque accedere ai fondi altrui, senza procurare danno alle colture e alle cose esistenti, chi si trova nella necessità di:
  - a) esercitare un diritto di passaggio utilizzando una apposita servitù;
  - b) inseguire sciami di api o animali sfuggiti alla custodia;
  - c) spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
  - d) esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta funghi nei termini consentiti dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo 6:
  - e) accedere a punti fissi trigonometrici o similari per effettuazione di rilievi tecnici previsti dalle vigenti procedure catastali.
- 2. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato con l'adozione di una specifica ordinanza qualora:
  - a) uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso;
  - b) vi sia la necessità di effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse,
  - c) vi sia la necessità di eseguire la manutenzione di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
- 3. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
- 4. Salvo patti diversi, l'esercizio del diritto di passaggio su fondo altrui deve avvenire:
  - a) sfruttando le servitù di passaggio esistenti, o transitando lungo il percorso più breve o lungo le capezzagne o capitagne presenti;
  - b) evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore;
  - c) arrecando il minor disturbo possibile al proprietario o conduttore del fondo.

# Art. 6 - Attività agricole ed esercizio venatorio

- L'esercizio della caccia e l'esercizio della pesca nel territorio comunale sono disciplinati da leggi nazionali e regionali e da disposizioni specifiche da parte della Città Metropolitana, a cui si rimanda. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze o concessioni prescritte;
- 2. Parimenti, la raccolta di funghi, di lumache e rane, di flora naturale e spontanea, di frutti e semi di piante forestali dai boschi, è disciplinata da norme regionali specifiche a cui si demanda;
- 3. Ai sensi dell'art. 15, 7° comma, della Legge 157/1992 e s.m.i., l'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano come tali i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. In tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto. Possono altresì essere considerati terreni in attualità di coltivazione quelli interessati dalla coltivazione di ortaggi a pieno campo, quando siano stati individuati come tali dalla Regione.

- 4. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatti salvi gli altri casi ed eccezioni previsti dall'art. 21 della L. 157/1992 e s.m.i., l'esercizio della caccia è vietato a chiunque:
  - a. nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
  - b. ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
  - c. nelle aie o altre pertinenze di fabbricati rurali;
  - d. nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
  - e. a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili (escluse strade poderali e interpoderali);
  - f. a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione (sono ad esse assimilate le macchine operatrici e semoventi con presenza di personale in aree boschive soggette a manutenzione);
  - g. su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
  - h. negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
  - negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle di divieto esenti da tasse;
  - j. sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.
- 5. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/1993 e s.m.i., durante la stagione venatoria l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore. Inoltre, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
- 6. Ai sensi dell'art. 15, 8° comma, della Legge 157/1992 e s.m.i., qualora il proprietario o conduttore intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica o altra barriera fisica di altezza massima di m. 1,20. La rete metallica dovrà essere semplicemente ancorata al suolo mediante la posa di pali, senza la previsione di alcun zoccolo in cemento armato, nemmeno per le parti prospicienti le strade poderali. La volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al competente ufficio pubblico per la fauna e la caccia. Il proprietario o conduttore provvede ad apporre a suo carico adeguate tabelle di divieto esenti da tasse.
- 7. Il proprietario o conduttore può chiedere al competente Servizio per la fauna e la caccia, alle scadenze definite dalle norme regionali, l'interdizione dell'attività venatoria sul proprio fondo su cui si pratichino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
  - Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato a cura del proprietario o conduttore con idonee tabelle non soggette a tasse.
- 8. E' vietato installare senza autorizzazione le tabelle di divieto dell'attività venatoria sul proprio fondo. Chi lo fa si espone alle sanzioni previste dal presente regolamento applicate sulla base dell'art. 35, 1° comma lettera f), della L.R. 50/1993 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 21, 1° comma lettera dd), della L. 157/1992 e s.m.i., è vietato rimuovere o danneggiare le tabelle medesime legittimamente apposte su fondo altrui.
- 9. L'allevamento di animali selvatici a qualsiasi titolo è soggetto a previa autorizzazione. Gli allevamenti di selvaggina sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

# Art. 7 - Spigolature, rastrellature, raspollature

1. E' vietato spigolare, rastrellare, raspollare ed in genere raccogliere qualsiasi tipo di prodotto dai fondi altrui, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto, senza consenso o incarico da parte del proprietario o conduttore.

# Capo II – Tutela dell'ambiente e della tranquillità altrui

### Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento di Igiene Ambientale del Comune di Eraclea, i proprietari o conduttori devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
- 2. I proprietari o conduttori devono effettuare lo sfalcio della vegetazione sviluppatasi sul terreno non coltivato e ogni qualvolta questa crei disturbo, limitazione o danno a terzi.

# Art. 9 - Manutenzione di fossati e canali

- 1. I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti, ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (artt. 914 921 c.c.). Sarà ritenuto obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).
- 2. Ai soggetti di cui al comma precedente spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati ed in particolare essi dovranno:
  - tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo private per garantire il regolare deflusso delle acque;
  - rimuovere tempestivamente rami, ramaglie, tronchi o alberi che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale:
  - aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti:
  - mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
  - tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
  - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi:
  - riescavare il fosso, qualora il deposito di materiale terroso ed erbaceo si sia formato in notevole quantità, tale da impedire il regolare deflusso delle acque.

# Art. 10 - Accesso con mezzi non idonei

- 1. Sui fondi agricoli non si può accedere con mezzi non abilitati alle lavorazioni e al trasporto (auto fuoristrada, moto da cross e similari). Tale divieto si estende anche a tutti i territori soggetti a tutela ambientale.
- 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i mezzi dei proprietari o conduttori e delle persone dagli stessi autorizzate, nonché i mezzi di sorveglianza, soccorso e pronto intervento.

### Art. 11 – Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio la bruciatura di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è vietata ed è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs.

- 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. Secondo le indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 10.02.2015, in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricole può essere effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
  - l'abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato solo sul luogo di produzione degli stessi, o comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo;
  - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza superiore a 3 metri steri (metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare e circoscrivere l'intera zona da bruciare tramite una fascia "di sicurezza" di almeno 5 metri, libera da residui vegetali e di limitare comunque l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
  - è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi cui sono stati prodotti;
  - durante le fasi della combustione controllata deve essere assicurata, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore del fondo o, in alternativa, da persona di fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione dei focolai e braci;
  - le persone di cui al punto precedente devono essere dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
  - la combustione deve avvenire ad almeno 150 metri da edifici, dalle piantagioni o colture, dalle siepi, da mucchi di legno, paglia e/o fieno o qualsiasi altro deposito di materiale combustibile;
  - l'operazione deve svolgersi solo nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide:
  - E' vietato accendere fuochi entro una fascia di 100 metri dalle strade ed altre vie di comunicazione;
  - È comunque necessario evitare che si formino situazioni di potenziale pericolo, nocività o disturbo legate alle emissioni di fumi o ricaduta di fuliggini;

La combustione non può essere mai effettuata:

- 1) nel centro abitato:
- 2) in aree definite "residenziali" dal vigente Piano Regolatore Comunale;
- 3) in terreni boscati o cespugliati, all'interno di aree destinate all'arboricoltura, alla frutticoltura e simili:

Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.

E' sempre vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;

- 2. bis In conformità alla DGR n. 238 del 02 marzo 2021 e ss.mm.ii. Dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno è vietato su tutto il territorio comunale qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, salvo successive modifiche normative.
- 3. Il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale e massima Autorità locale in materia sanitaria deve adottare apposita Ordinanza ogni qualvolta vengano adottate misure straordinarie per la qualità dell'aria dalla Regione Veneto, in particolare in conformità del D.G.R. n. 238 del 02 marzo 2021 e ss.mm.ii.
- 4. Potrà essere eseguito l'abbruciamento di essenze vegetali o di altro materiale vegetale per fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dalle competenti autorità e nel rispetto della normativa vigente. L'abbruciamento dovrà avvenire adottando in ogni caso tutte le

- precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose;
- 5. L'accensione di falò nel rispetto della tradizione popolare dell'Epifania e legato a consolidate tradizioni pluriennali sarà regolamentato ogni anno con apposita Ordinanza emanata dal Sindaco in conformità a quanto stabilito dal D.G.R. n. 238 del 02 marzo 2021 e ss.mm.ii.

## Art. 12 - Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi

1. L'utilizzo di trebbie, trattori, motopompe, motofalciatrici, decespugliatori ed altri similari mezzi ed attrezzi rumorosi è disciplinato dal vigente regolamento del piano di classificazione acustica.

### Art. 13 - Limitazioni nelle colture

2. Ciascun proprietario o conduttore può lavorare i suoi fondi rustici nel rispetto del codice di buona pratica agricola e con le tecniche agrarie che riterrà più opportune o utili, purché nello svolgimento della sua attività non costituisca pericolo, disturbo, limitazione o danno a terzi ed osservi le norme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

# Art. 14 - Irrigazione

- 1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
- 2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
- 3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, il proprietario o conduttore dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione deve collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre deve realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

# Art. 15 - Apertura di pozzi

1. E' fatto divieto di aprire o mantenere pozzi e di prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti in materia o in difformità ad essa.

# Art. 16 - Animali al pascolo

- 1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia di autorità sanitaria, dal Prefetto o dalla Regione Veneto, nonché la normativa vigente in materia;
- 2. Gli animali al pascolo devono essere condotti e custoditi in modo tale da impedirne sbandamenti o fughe che possano cagionare danni a persone o a cose o ad altri animali, o intralcio alla circolazione stradale. I proprietari sono in ogni caso responsabili dei danni e delle lesioni procurate dai loro animali;
- 3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente

- autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi;
- 4. Il pascolo su fondi private può essere esercitato solo con preventive assenso del proprietario o avente diritto dei fondi stessi.

# Art. 17 - Percorrenza di strade pubbliche con bestiame

- 1. Lungo le strade pubbliche, la conduzione di bestiame e la percorrenza a cavallo sono consentite solo su quelle classificate sotto il profilo tecnico-funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre animali lungo strade caratterizzate da traffico intenso, a prescindere dalla loro classificazione tecnico-funzionale.
- 2. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, nel percorrere le "strade locali" i conduttori di moltitudini di animali devono osservare la massima cura e attenzione nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti e fughe dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento alle cose.
- 3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta di bestiame.
- 4. Per fini igienico-sanitari e di pubblico decoro le deiezioni prodotte dagli animali nelle piazze e strade di pubblico transito debbono essere rimosse immediatamente dal proprietario o conduttore.
- 5. Gli animali d'affezione sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dei commi 1. e 3. del presente articolo.

# Art. 18 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

- 1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Sindaco, che ne dà subito comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e agli altri Organismi competenti, qualsiasi malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza della stessa, e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni che verranno loro impartite dalle Autorità preposte.
- 2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani. Gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dal suo ricovero qualsiasi animale o prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
- 3. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in confromità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii., esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S. competente per territorio.
- 4. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 e ss.mm.ii., o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

# Art. 19 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

- 1. Chiunque trova nei propri fondi animali manseufatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
- 2. Ai sensi dell'art. 925 del c.c., il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne accquista la

proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovata.

# Art. 20 - Apiari e alveari

- 1. Gli apiari ed alveari devono essere collocati a distanza di non meno di 10,00 metri rispetto alle strade di uso pubblico e ai confini di proprietà.
- 2. L'apicoltore può dimezzare tale distanza se sono interposti muri, siepi od altri ripari.
- 3. L'apicoltore dovrà in ogni caso impedire che gli apiari ed alveari arrechino disturbo a terzi, aumentando anche la distanza di collocamento dalle strade e dai confini di proprietà qualora necessario.

# Capo III - Normale pratica agricola

# Art. 21 - Normale pratica agricola

- 1. Sono considerati normale pratica agricola i movimenti di terra strettamente pertinenti all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, comprese le operazioni di scasso e/o aratura fino alla profondità di 90 cm. Nelle movimentazioni di terra deve essere garantito il pareggio tra volumi di scavo e volumi di riporto.
- 2. Sono considerati normale pratica agricola anche la formazione di scoline, l'impianto di pali tutori, l'installazione di reti frangivento mobili e di limitata entità, l'installazione di reti mobili antigrandine ed interventi similari, l'installazione di serre mobili, ma non l'alterazione della rete dei fossi e dei canali e della morfologia e altimetria del terreno e dell'assetto idraulico.
- 3. Gli accorpamenti di fondi tali da comportare alterazione della morfologia del terreno con conseguente variazione dell'assetto idraulico, nonché gli interventi al di fuori dei parametri di "normale pratica agricola" di cui ai precedenti commi del presente articolo, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune previa presentazione di un piano di riordino fondiario in conformità ai contenuti specifici delle Norme Tecniche del vigente PI. Il Comune, ove necessario, richiederà preventivamente il parere del competente Consorzio di Bonifica.

# Capo IV – Costruzioni rurali

### Art. 22 - Case rurali

- 1. Le costruzioni in zona rurale sono disciplinate dalle Norme dei vigenti strumenti urbanistici.
- 2. Le attività agrituristiche e le trasformazioni edilizie ad esse funzionali sono disciplinate dalle specifiche norme nazionali e regionali, ed in particolare dallo specifico Regolamento di Attuazione della Regione Veneto. Le norme tecniche del vigente PI individuano i fabbricati storico testimoniali ove è ammessa la riconversione ad uso agrituristico.
- 3. L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore. L'acqua potabile proveniente da pozzi o sorgenti private deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell' ULSS ai sensi della vigente normativa in materia. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con

- sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.
- 4. Le acque reflue domestiche provenienti dalle abitazioni site in zone sprovviste di fognatura e quelle ad esse assimilate devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai regolamenti comunali previa autorizzazione da parte del competente ufficio comunale. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità tali che non arrechino danni a terzi.
- 5. I fabbricati rurali e i cortili, le aie, gli orti e i giardini a loro annessi devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque pluviali, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.
- 6. E' vietato conservare qualsiasi prodotto fitosanitario nei luoghi di deposito e di conservazione di derrate alimentari per uso umano o zootecnico, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di impiego dei fitosanitari.
- 7. Nel corpo edilizio in cui sono presenti alloggi non sono ammessi locali per allevamento zootecnico nonché depositi di materiali soggetti a fermentazione.

# Art. 23 - Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche

- 1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche dovranno essere costruiti o adeguati in conformità alle norme della vigente strumentazione urbanistica, alla legislazione in materia di igiene veterinaria e del lavoro, alle norme per la protezione, la sicurezza ed il benessere degli animali, alle altre specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia, e comunque devono:
  - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
  - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
  - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
  - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
  - e) essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili;
  - f) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.
- 2. In caso di ricoveri destinati ad attività zootecniche a carattere familiare o per autoconsumo il Comune, sentita eventualmente l'Autorità Sanitaria, può concedere deroghe alle prescrizioni di cui al presente articolo.

### Art. 24 - Nuovi recinti per gli animali d'allevamento

- 1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali d'allevamento devono essere collocati ad almeno 25,00 metri dalle abitazioni altrui, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere degli animali stessi e non causare inquinamento ambientale.
- 2. Le norme di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di 25,00 metri dalle abitazioni altrui, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20,00 metri dall'abitazione del proprietario ed almeno 50,00 metri dalle abitazioni altrui.

# Titolo III - Tutela delle strade e regime delle acque

# Capo I - Viabilità rurale

### Art. 25 - Utilizzo della viabilità rurale


1. E' severamente vietata l'alterazione o chiusura delle strade della viabilità rurale anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà. Fanno eccezione le strade interpoderali, di proprietà e di uso esclusivo dei fondi serviti, che possono essere chiuse al passaggio mediante sbarre o cartelli di divieto.

# Art. 26 - Obblighi dei frontisti

- I frontisti, proprietari o conduttori, di strade interpoderali hanno l'obbligo, ciascuno per la
  propria quota di proprietà od uso, di tenere costantemente sgombra la sede stradale,
  compresi gli accessori e le pertinenze, da rifiuti di ogni sorta, da materiale di vario genere
  e da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da
  altri.
- 2. I frontisti, proprietari o conduttori, di tutte le strade hanno l'obbligo, ciascuno per la propria quota di proprietà od uso, di conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

# Art. 27- Diritto di passaggio

- 1. Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, purché con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
- 2. Lungo le strade interpoderali è consentito l'accesso alle proprietà che vi prospettano solo da parte degli aventi diritto o delle persone ed ai mezzi da questi debitamente autorizzati. La larghezza utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a 4,00 metri onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli e agli automezzi anche pesanti.




### Art. 28 - Occupazione delle strade

- 1. Senza autorizzazione dell'Ente competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade pubbliche o ad uso pubblico e l'autorizzazione dovrà essere richiesta ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di disciplina delle Attività Civiche
- 2. In caso di autorizzazione all'occupazione, nell'atto concessorio devono essere riportati la località, l'estensione, la durata ed il tipo dell'occupazione.
- 3. E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio alternativo comodo agli aventi diritto o agli autorizzati.

# Art. 29 - Lavorazioni agricole ai bordi delle strade

- 1. E' vietato occupare le strade pubbliche o di uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.
- 2. Fatte salve diverse prescrizioni, le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade pubbliche o di uso pubblico dovranno avere le seguenti limitazioni:
  - a) distanza minima di 1,50 metri dal ciglio del fossato laterale a bordo strada, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
  - b) distanza minima di 3,00 metri dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale, per arature in senso trasversale alla strada, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale;
  - c) distanza minima di 1,50 metro dal ciglio strada in mancanza del fossato laterale per le arature in senso longitudinale alla strada.
- 3. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo una larghezza di transito utile non inferiore a 4,00 metri, come prescritto dal precedente art. 25.



# Art. 30 - Pulizia delle strade pubbliche o di uso pubblico

- 1. E' vietato insudiciare le strade nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o di altre attività in genere o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli. Qualora ciò avvenisse, i responsabili del fatto dovranno provvedere immediatamente alla pulizia della strada.
- 2. Per rispettare il disposto del 1. comma del presente articolo e per evitare la perdita sulla sede stradale di residui pericolosi per la circolazione, tutti i mezzi semoventi devono essere preventivamente puliti prima di essere messi in circolazione su strada.

## Art. 31 - Accessi e diramazioni

- 1. Non possono essere formati nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali o vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione del Comune.
- 2. E' vietato accedere o uscire dai terreni al di fuori degli esistenti passaggi d'accesso.

# Art. 32 - Passerelle e ponticelli per accesso a fondi privati

1. La costruzione e manutenzione di passerelle e ponticelli su fossati a bordo di strade pubbliche o di uso pubblico, anche ove i fossati siano di proprietà pubblica, deve avvenire da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strutture. La loro costruzione va eseguita senza impedire il normale deflusso delle acque e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o gestore del corso d'acqua sottostante. Nel caso dei fossi privati il parere tecnico sull'opera per verificare la compatibilità idraulica va richiesto al Consorzio di Bonifica.

### Art. 33 - Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico

- 1. I proprietari o conduttori di fondi o di giardini sono obbligati a tenere controllati e regolati gli alberi, le siepi e le coltivazioni arboree ed arbustive prospicienti le strade, al fine di evitare che lo sviluppo delle piante o dei rami vada a creare rischi per la pubblica incolumità e la circolazione stradale, o vada a restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i fossati e canali di scolo, o vada a compromettere la leggibilità dei segnali.
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta o il fossato a bordo strada da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da alberi, siepi o coltivazioni arboree ed arbustive posti in loro proprietà.
- 3. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- 4. I proprietari frontisti di strade con piantagioni arboree prospicienti la sede stradale sono obbligati a sfrondare o tagliare i rami protesi verso la strada fino all'altezza di 4,00 metri da terra per tutta la sezione utile della strada, onde consentire una adeguata visibilità e sicurezza per la circolazione.
- 5. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla

- massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 metri.
- 6. Per l'impianto di alberi che sviluppino apparati radicali superficiali di particolare estensione (pinus pinea e similari) la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 10,00 metri.
- 7. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o arbusti tenuti ad altezza non superiore ad 1,00 metro sul terreno non può essere inferiore a 1,00 metro.
- 8. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1,00 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3,00 metri.

# Capo II - Fossi e canali di proprietà privata e pubblica

# Art. 34 - Libero deflusso delle acque

- 1. I proprietari o gestori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il deflusso libero di dette acque, né possono chiudere od ostruire fossi e canali a ciò destinati.
- 2. I fossi, i capifosso e i canali di proprietà comunale, metropolitana o di qualsiasi altro ente, sono equiparati a quelli privati e pertanto la loro gestione è disciplinata dalle stesse norme.
- 3. I fossi o canali privati soggetti a servitù di scolo o prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, ed i manufatti ivi costruiti (tombotti, ponti, chiaviche, paratoie ecc.) devono essere sempre mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori in modo da garantire che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Quando necessario, i loro proprietari o gestori devono provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri da depositi ed ostruzioni che impediscano o riducano il deflusso delle acque; tale obbligo va adempiuto in concorso con i proprietari dei fondi dominanti e/o secondo la normativa vigente in materia di servitù di scolo.
- 4. Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 08 maggio 2009, n. 12, su richiesta di uno o più proprietari interessati, del Comune, o qualora venga riscontrata e/o segnalata inadempienza dei proprietari ad eseguire i lavori di loro competenza, detti lavori potranno essere eseguiti dal Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli aventi obbligo ed il loro costo sarà recuperato a mezzo di apposito riparto da tutti i beneficiari.
- 5. I fossi o canali di proprietà privata e pubblica devono essere mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori.
- 6. All'interno di fossi e canali sono severamente vietati l'impianto di alberi e siepi, le costruzioni, il movimento di terra ed in genere tutte le opere e operazioni che possano in qualche modo ridurre od ostruire il normale deflusso delle acque.
- 7. La piantumazione di piante, la costruzione di serre e la posa in opera di apprestamenti di qualsiasi tipo in prossimità di fossi e corsi d'acqua in genere, escluse le scoline, dovranno essere eseguite in modo tale da garantire la possibilità di effettuare in modo agevole gli interventi di manutenzione degli stessi e quindi a distanza tale (comunque maggiore di 3 m, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive da parte del Consorzio di Bonifica) da consentire gli interventi con mezzi meccanici su entrambi i lati.
- 8. La distanza di cui al comma precedente è ridotta a 1 metro nei seguenti casi:
  - a. Quando la sponda opposta del corso d'acqua è prospiciente la viabilità pubblica o altro passaggio con sezione idonea a garantire il transito del mezzo meccanico

- volto alle operazioni di manutenzione. La fascia di 1 metro laterale al corso d'acqua potrà essere utilizzata per il deposito del materiale di risulta derivante dall'espurgo;
- b. Quando il corso d'acqua, per l'intera lunghezza, sia interno ad un'unica proprietà;
- c. Quando sia stato sottoscritto un accordo, ostensibile alla Pubblica Amministrazione, in base al quale uno dei frontisti si assume l'onere di garantire il passaggio per la manutenzione.
- 9. Quando la posa in opera degli apprestamenti di cui al comma 7 consiste nell'installazione di una recinzione perpendicolare al corso d'acqua, è consentito di arrivare fino al ciglio del corso stesso, purché sia installato un cancello che garantisca il passaggio dei mezzi meccanici per le manutenzioni.
- 10. In ogni caso, la rete di scolo interna dovrà essere mantenuta in condizioni di piena efficienza al fine di evitare pregiudizio al regolare deflusso delle acque del fondo in oggetto e dei fondi limitrofi.


### Art. 35 - Chiusura dì fossi e canali

- 1. La chiusura di fossi o canali da parte dei proprietari o di altri aventi titolo è ammissibile, previa autorizzazione del Comune e degli altri Enti competenti, solo nei casi in cui:
  - a) tale opera sia funzionale all'esecuzione di opere pubbliche;
  - b) tale opera rientri in specifici piani di miglioramento fondiario;
  - c) detti corsi abbiano perso nel tempo la loro funzione idraulica.
- 2. In caso di chiusura abusiva, il Comune potrà chiederne il ripristino a cura e spese dell'esecutore dell'opera; se l'esecutore si rifiuta di eseguire il ripristino nei termini prescrittigli, il Comune, ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento farà eseguire d'ufficio il lavoro con spese a carico dell'inadempiente, fatte salve altresì le altre sanzioni previste nel caso.


# Art. 36 – Tombinamento di fossi e canali

- 1. Il tombinamento di fossi o canali da parte dei proprietari o di altri aventi titolo è ammissibile solo nei casi in cui:
  - a. tale opera sia funzionale all'esecuzione di opere pubbliche o di trasformazione urbanistica, la cui progettazione preveda interventi complementari atti a garantire i criteri di invarianza idraulica di cui alle disposizioni regionali;
  - b. tale opera rientri in specifici piani di miglioramento fondiario;
  - c. detti corsi abbiano perso nel tempo la loro funzione idraulica;
  - d. vi sia la necessità di creare nuovi accessi alle proprietà, esclusivamente per tratti non superiori a 10 metri.
- 2. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta di titolo abilitativo deve essere presentata dall'avente titolo al Comune il quale stabilirà la fattibilità dell'opera, la tipologia ed il diametro della tubazione e le modalità di esecuzione, previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica e/o nonché di ogni altro Ente competente ove necessario. La riduzione in condotta non dovrà comportare riduzione dell'efficienza idraulica del collettore, né riduzione del volume di invaso disponibile.


- 1. La realizzazione di nuovi fossi, canali o altre escavazioni e la modifica, trasposizione, chiusura o tombinamento di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento dell'idoneo titolo abilitativo previsto dal Regolamento Edilizio comunale.
- 2. Per lo scavo di nuovi canali, fossi o altre escavazioni lungo il confine di proprietà, si deve rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera, e comunque non inferiore ad 1,00 metro. Solo se di comune accordo tra i confinanti, lo scavo potrà essere effettuato in altro modo.



3. Per lo scavo di fossi, canali o altre escavazioni in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non deve essere inferiore alla profondità dell'opera, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.



4. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi, canali o altre escavazioni in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non deve essere inferiore alla profondità dell'opera, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.



5. E' ammessa la trasposizione di fossi o canali all'interno della medesima proprietà e, con accordo tra i diversi proprietari, anche all'interno di più proprietà. Se lungo il fosso o canale sono presenti alberature o siepi, queste dovranno essere mantenute o ripristinate in pari misura.

### Art. 38 - Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei canali e nei fossi di qualsiasi tipo e nelle scoline.


# Art. 39 - Piantagioni arboree esistenti a ridosso di fossi e canali

1. Le piantagioni arboree, le siepi o i filari esistenti lungo i fossi e i canali privati dovranno essere tutelati nel rispetto delle normative esistenti in materia forestale e di tutela ambientale e paesaggistica. E' obbligatorio l'estirpo delle piante nei casi in cui esse comportino limitazioni funzionali tali da compromettere il normale deflusso delle acque e sia indispensabile creare lo spazio necessario per garantire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni e per il deposito del materiale di risulta derivante dagli espurghi.

# Capo III - Fossi e canali di bonifica


# Art. 40 - Opere vietate lungo i canali di bonifica

- 1. Ai sensi delle vigenti norme in materia R.D. n. 368 del 08.05.1904, L.R. n. 12 del 08.05.2009 Criteri generali del Consorzio per interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, sistemazioni idraulico-agrarie contenuti nel documento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.08.2012 n. 84/C-12), lungo i corsi d'acqua di bonifica, loro alvei, sponde e difese sono vietati:
  - a) Qualunque piantagione di alberi o siepi (compresi i vigneti ed i frutteti) a distanza minore di 5,00 metri dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;




b) movimento di terreno, comprese le arature ordinarie, a distanza minore di 2,00 metri o


di quanto stabilito dalle servitù istituite dall'Ente competente, a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;



c) apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque minore di 2,00 metri o di quanto stabilito dalle servitù istituite dall'Ente competente, a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;



d) realizzazione di tunnel, serre tunnel e serre mobili, fabbricati, recinzioni fisse e linee aeree a distanza di metri da 4,00 a 10,00 secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;



- e) realizzazione di sotto servizi, condotte ed opere connesse, a distanza minore di 2,00 metri o di quanto stabilito dalle servitù istituite dall'ente competente, a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini;
- f) realizzazione di opere di qualsiasi genere che possano precludere il libero accesso agli argini;
- g) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
- h) qualunque ingombro totale o parziale dei canali con getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe o altro materiale;
- i) scarichi che possono dar luogo a inquinamento dell'acqua.

## Art. 41 - Opere consentite lungo i canali di bonifica

- 1. Ogni opera eccedente la normale pratica agricola, eseguita entro la fascia di rispetto di 10,00 metri a partire dal piede esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini (nel rispetto delle distanza minime previste nell'art. 38), potrà essere realizzata previa autorizzazione/concessione del Consorzio di Bonifica, il quale valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera stessa.
- 2. L'autorizzazione/concessione rilasciata dal Consorzio di Bonifica ai sensi del comma 1 del presente articolo non esenta il richiedente dall'ottenere l'eventuale titolo abilitativo previsto dal Regolamento Edilizio comunale per l'esecuzione dell'opera medesima. Il titolo abilitativo potrà essere ottenuto solo se in possesso dell'autorizzazione del Consorzio.

# Art. 42 - Obblighi dei proprietari

- 1. Ai sensi dell'art. 140 del R.D. 08.05.1904, n. 368 e dell'art. 34 della L.R. 12/2009, i proprietari o conduttori di terreni compresi nel comprensorio di bonifica sono obbligati a:
  - a) tenere spurgati i fossi particolari e comuni ai fondi, le luci libere dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori di bonifica;
  - b) aprire tutti i fossi e sistemi di scolo necessari al regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
  - c) mantenere in efficienza chiaviche e paratoie, escluse quelle la cui gestione spetta al Consorzio di Bonifica o al Magistrato alle Acque;
  - d) lasciare libera lungo i canali consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza di m 2.00 su entrambi i lati per il deposito delle materie provenienti dagli spurghi e da altri lavori di manutenzione;



- e) rimuovere prontamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni prospicienti ai canali di bonifica che per qualsiasi causa fossero caduti nei corsi d'acqua;
- f) rimuovere i rami delle piante o delle siepi poste nei fondi prospicienti ai canali di bonifica che possano provocare difficoltà al servizio ed al passaggio.


# Capo IV - Acque pubbliche

### Art. 43 - Divieti


- 1. Senza autorizzazione degli Enti competenti, ai soggetti privati è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
- 2. In osservanza alle vigenti norme in materia, sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:
  - a) la formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporanee o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
  - b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei di fiumi, rivi e canali riducendo la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
  - c) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
  - d) le piantagioni di alberi e siepi ed il movimento di terreno a distanza inferiore di 4,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde;
  - e) gli scavi a distanze inferiori di 10,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde.
  - f) la realizzazione di opere di qualsiasi genere che possano precludere il libero accesso agli argini.

# Art. 44 - Distanza delle colture agrarie

1. Ove non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, le colture agrarie erbacee dovranno avere una distanza non inferiore di 4,00 metri dalla sponda o dal piede dell'argine. Le colture agrarie arboree dovranno avere una distanza non inferiore di 10,00 metri dalla sponda o dal piede dell'argine.



2. Le serre mobili, i tunnel e similari, essendo tutte strutture mobili, dovranno distare almeno 6,00 metri dalla sponda dei corsi d'acqua pubblici o dal piede del loro argine.



# Titolo IV – Norme di procedura per l'accertamento delle sanzioni e per l'applicazione delle relative sanzioni

Art. 46 – Ambito di applicazione

1. I presente titolo ha per oggetto la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze emanate dall'Autorità Comunale, nonché la disciplina per l'emanazione delle ordinanze ingiunzione previste dall'art. 18 della L. 689/81. La disciplina prevista dal presente titolo non si applica alle sanzioni disciplinari.

# Art. 47 – Applicazione delle sanzioni pecuniarie

- 1. L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento avviene d'iniziativa da parte dei soggetti individuati dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689 in combinato disposto con l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, avvalendosi anche di informazioni e segnalazioni provenienti da altri soggetti.
- 2. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, ed in assenza di norme statali e regionali diverse, le infrazioni alle norme del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella tabella di seguito riportata:

# SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ARTICOLO	COMMA	MINIMO	MASSIMO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
5		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Comma 4	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
6	Comma 5 – 6 – 7 - 8	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Comma 9	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
7		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
8		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
9		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
10		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
11		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
13		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
14		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
15		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
16		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
17		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
18		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
20		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
21	Comma 3	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
22	Comma 3	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
22	Comma 4	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
22	Comma 5 – 6 - 7	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
23	Comma 1	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
24		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
25		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
26		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
27		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
28		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
29		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00

30		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
31		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
32		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
33		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
34		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
35		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
36		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
37		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
38	_	€ 300,00	€ 3.000,00	€ 600,00
39		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
40		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
41		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
42		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
43		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
44		€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00

Le sanzioni di cui al presente regolamento, qualora si tratti di violazioni continuate, si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

# Art. 48 – Applicazione delle sanzioni accessorie

- 1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, per la cura degli interessi generali della comunità locale, ove ricorre il caso il Comune, con idonea ordinanza può intimare la sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionatoria o il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose o la rimozione di eventuali opere abusive.
- 2. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, procederà il Comune con con intervento coattivo le cui spese sostenute verranno addebitate ai responsabili della violazione e/o eventuali obbligati in solido.
- 3. Per le sanzioni accessorie reali del sequestro e della confisca si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge n. 689/81.

# Art. 49 – Disposizioni finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento assume vigenza il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 2. Per la violazione dei precetti di cui al presente Regolamento non espressamente sanzionati dall'art. 61 si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. Del 18.08. 2000, n. 267.

## In Allegato:

01 - Codice Buona Pratica Agricola

